Restituzione dei tributi d'entrata per effetto della riesportazione

Articolo 11 della legge sulle dogane (LD)
Articolo 38 dell'ordinanza sulle dogane (OD)
Articolo 81 della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)

Edizione 2007

Valevole: 01.05.2007 al 31.12.2009

Editore:

Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Monbijoustrasse 40 3003 Berna

<u>sekretariat.ozd-mehrwertsteuer@ezv.admin.ch</u> www.ezv.admin.ch

INDICE

1	Condizioni	3
1.1 1.2	i tributi d'entrata sel'imposta sul valore aggiunto all'importazione (IVA) se	
2	Modo di procedere e giustificativi	3
3	Domande posticipate	4
4	Tasse	4

1 Condizioni

A richiesta, per le merci estere di ritorno vengono restituiti:

1.1 i tributi d'entrata se

 entro tre anni i beni sono rispediti intatti al mittente in territorio doganale estero a causa di un rifiuto del destinatario o una rescissione del contratto in base al quale sono state importate in territorio doganale svizzero o perché rimaste invendute.

Per le rispedizioni dovute a difetti accertati soltanto all'atto della trasformazione la restituzione viene concessa anche se le merci vengono riesportate dopo aver subito modificazioni.

 le merci sono riesportate perché secondo il diritto svizzero non possono essere messe in commercio.

1.2 l'imposta sul valore aggiunto all'importazione (IVA) se

 l'importatore non può dedurre o può dedurre solo parzialmente come imposta precedente nel conteggio con l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'amministrazione fiscale del Principato del Liechtenstein l'IVA riscossa all'importazione;

• le merci

- sono riesportate intatte senza essere state oggetto di una precedente fornitura in territorio svizzero e senza essere state utilizzate (il motivo della riesportazione è irrilevante), oppure
- pur essendo state utilizzate in territorio svizzero, sono successivamente riesportate in seguito all'annullamento della fornitura (p.es. contratto di vendita, contratto d'opera e di fornitura, contratto d'affitto e di locazione). In tal caso la restituzione è ridotta dell'importo corrispondente all'imposta sulla controprestazione dovuta per l'utilizzazione del bene o sulla perdita di valore subita in seguito all'utilizzazione nonché ai tributi d'entrata non restituiti.
- è comprovato che l'identità dei beni riesportati corrisponde a quella dei beni a suo tempo importati;
- la riesportazione avviene entro cinque anni dalla scadenza dell'anno civile nel quale l'imposta è stata riscossa.

2 Modo di procedere e giustificativi

La restituzione dei tributi d'entrata va chiesta nella dichiarazione d'esportazione. Essa deve parimenti contenere le seguenti indicazioni:

- "Merci estere di ritorno; si chiede la restituzione del dazio / dell'IVA";
- le dichiarazioni d'importazione con le quali le merci di ritorno sono state tassate;
- l'indirizzo del destinatario all'estero.

La dichiarazione d'esportazione deve essere allestita anche se il valore dell'invio è inferiore a 1'000 franchi.

L'esportatore deve allegare alla lettera di vettura o ai documenti di scorta i seguenti documenti supplementari all'attenzione dell'ufficio doganale:

• la domanda di restituzione sotto forma di lettera;

Nella domanda bisogna indicare i motivi per cui i beni vengono riesportati. Per la restituzione dell'IVA occorre inoltre attestare che l'imposta riscossa all'importazione non può essere fatta valere come imposta precedente o può esserlo solo parzialmente. Se è riesportata all'estero solo una parte dei beni importati, si indicheranno nelle singole dichiarazioni d'importazione (decisione d'imposizione per il dazio / I'IVA) e relative fatture quali merci vengono riesportate. Occorre inoltre menzionare a chi e su quale conto deve essere versato l'importo da restituire.

Se l'esportatore allestisce e firma personalmente la lettera di vettura, i summenzionati dati possono essere menzionati anche in tale documento. In questo caso non è necessaria una domanda di restituzione separata in forma scritta.

- il documento d'importazione (nella versione originale, in copia o, se in formato elettronico, in versione stampata);
- le fatture, i bollettini di consegna, i documenti di trasporto, ecc. allestiti in correlazione con i beni importati e riesportati;
- la corrispondenza (e-mail, ecc.) con i fornitori esteri:
 - per le domande di restituzione dei tributi doganali da tale corrispondenza deve essere desumibile il motivo della riesportazione delle merci.
 - per le domande di restituzione dell'IVA relative a beni usati in territorio svizzero la corrispondenza deve comprovare che la fornitura che ha condotto all'importazione (p.es. vendita) è annullata.
- i giustificativi di pagamento e bonifico.

L'ufficio doganale può esigere altri mezzi probatori.

3 Domande posticipate

Le domande posticipate di restituzione possono essere accolte se, entro 60 giorni a contare dalla dichiarazione nel regime di esportazione, sono presentate per iscritto alla direzione delle dogane nel cui circondario è avvenuta la riesportazione. Le condizioni per la restituzione devono essere comprovate mediante i giustificativi menzionati alla cifra 2 e le dichiarazioni d'esportazione.

4 Tasse

Dall'importo da restituire viene dedotta una tassa. Essa ammonta al 5% dell'importo della restituzione, al minimo 30 franchi e al massimo 500 franchi.

Publ. 18.86 05.2007